



# **UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE**

**Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)  
Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE**

Approvato con deliberazione Assemblea. n. 14 del 29.04.2016  
Modificato con deliberazione Assemblea. n. 11 del 29.06.2021

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I GENERALITÀ'**

- art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- art. 2 Oggetto del servizio e principi generali
- art. 3 Classificazione dei rifiuti
- art. 4 Rifiuti urbani non domestici

### **TITOLO II**

#### **MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

- art. 5 Competenze dell'Unione
- art. 6 Area di espletamento del pubblico servizio e frequenza della raccolta
- art. 7 Modalità della raccolta
- art. 8 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
- art. 9 Norme generali della raccolta porta a porta
- art. 10 Conferimento della frazione secca
- art. 11 Compostaggio domestico
- art. 12 Rifiuti ingombranti, pneumatici, beni durevoli ed elettrici
- art. 13 Materiale inerte proveniente da demolizioni edilizie
- art. 14 Rifiuti pericolosi
- art. 15 Rifiuti urbani vegetali
- art. 16 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- art. 17 Raccolta multimateriale
- art. 18 Carta e cartone
- art. 19 Frazione organica (umido)
- art. 20 Indumenti usati
- art. 21 Pile e batterie
- art. 22 Medicinali e farmaci
- art. 23 Rifiuti potenzialmente pericolosi da impiego domestico
- art. 24 Raccolta e trasporto
- art. 25 Smaltimento

### **TITOLO III**

#### **RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO**

- art. 26 Recupero di materiali e/o energia
- art. 27 Provvedimenti sulla composizione dei rifiuti
- art. 28 Centri di raccolta
- art. 29 Gestione dei Centri di raccolta
- art. 30 Incentivi e agevolazioni
- art. 31 Attività del volontariato

### **TITOLO IV**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- art. 32 Definizioni
- art. 33 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

- art. 34 Gestione delle aree verdi pubbliche
- art. 35 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade
- art. 36 Gestione viabilità invernale
- art. 37 Contenitori portarifiuti
- art. 38 Gestione dei rifiuti cimateriali
- art. 39 Aree scoperte e luoghi di uso comune private
- art. 40 Terreni non edificati
- art. 41 Aree occupate da attività di commercio
- art. 42 Aree occupate da pubblici esercizi
- art. 43 Carico e scarico merci e materiali
- art. 44 Aree pubbliche occupate da cantieri
- art. 45 Manifestazioni pubbliche
- art. 46 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- art. 47 Rifiuti abbandonati
- art. 48 Volantinaggio
- art. 49 Campagne di sensibilizzazione

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 50 Procedimento sanzionatorio
- art. 51 Divieti e sanzioni
- art. 52 Controlli

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

- art. 53 Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale
- art. 54 - Deposito temporaneo di rifiuti da aree verdi
- art. 55 Danni e risarcimenti
- art. 56 Disposizioni relative al trattamento dei dati
- art. 57 Entrata in vigore

# TITOLO I

## GENERALITÀ

### **Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio e contiene norme finalizzate a un'adeguata gestione dei rifiuti.
2. L'Unione effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 nell'ambito del territorio dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio e dell'Adamello e Sellero.
3. Il presente regolamento indica:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) i parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno del perimetro suddetto;
  - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero;
  - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.
4. Il presente regolamento non si applica alle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, segnatamente alle sostanze di cui all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI**

1. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione devono ispirarsi ai seguenti principi generali:
  - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
  - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
  - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
  - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
  - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
  - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- il riutilizzo e il riciclaggio;
  - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
7. La raccolta differenziata dei rifiuti mira a raggiungere le percentuali minime previste dalla norma e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

### **Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Per Rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A parte IV del D.L.gs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono RIFIUTI URBANI:
  - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
    - i. **componente organica** fermentescibile costituito da: scarti alimentari e da cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta pura di cellulosa, piccole ossa e simili;
    - ii. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
    - iii. **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- iv. **rifiuto da aree verdi**, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
  - v. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
  - vi. **rifiuti elettrici ed elettronici**: i rifiuti di apparecchiature RAEE inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che fanno parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
  - vii. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- b) **i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalla civile abitazione**, come definiti dall'articolo 4;
  - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
  - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso.

4. Sono altresì rifiuti speciali se diversi da quelli individuati dall'articolo 4

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

6. Le utenze non domestiche dovranno provvedere a propria cura e spese alla regolare gestione dei rifiuti speciali o pericolosi. L'Unione può attivare servizi per determinate tipologie di rifiuti speciali, in base a convenzione e a corrispettivo.

#### Art. 4 – RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

1. Sono urbani i rifiuti, indifferenziati e da raccolta indifferenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come di seguito elencati.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
  - spazzatura;
  - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
  - rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

## TITOLO II

### MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### **Art. 5 - COMPETENZE DELL' UNIONE**

1. La gestione dei rifiuti urbani è di competenza dell'Unione che la esercita in regime di privativa nelle forme della gestione in economia o mediante affidamento a terzi o nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'Unione effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio, nonché opera con l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dell'incentivazione alla raccolta differenziata e al recupero dei materiali.
3. L'Unione, in collaborazione con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni ed esterni, e stabilisce:
  - a) le articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
  - b) in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
  - c) il numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
  - d) la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
  - e) la promozione dell'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. L'Unione provvede, anche mediante l'affidamento a terzi:
  - a) alla gestione dei centri di raccolta comunali e sovra-comunali;
  - b) alla pulizia e spazzamento di tutte le aree pubbliche.

#### **Art. 6 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E FREQUENZA DELLA RACCOLTA**

1. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta nell'ambito del territorio dei comuni membri entro la zona di raccolta, comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio
2. I limiti della zona di raccolta coincidono, se non diversamente specificato, con il perimetro dei centri edificati.
3. Le modalità di raccolta, il numero dei contenitori, le relative capacità, dovranno risultare adeguati in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire nonché alle frequenze operative.
4. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, con conferimento dei rifiuti urbani presso il più vicino punto di raccolta.
5. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

## **Art. 7 – MODALITA' DELLA RACCOLTA**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto per frazioni merceologiche differenziate, finalizzato a:
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
  - b) favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) favorire il recupero di materiali e energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Il Comune promuove il conseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, anche attuando sistemi di raccolta e differenziazione sperimentali.
3. La raccolta viene effettuata nel rispetto del presente regolamento con le seguenti modalità:
  - a) porta a porta;
  - b) con contenitori pubblici;
  - c) presso i centri di raccolta.
4. Per la raccolta differenziata possono essere altresì utilizzati contenitori stradali collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico e non dovranno fungere da barriere architettoniche per i disabili.
5. Il servizio porta a porta è svolto mediante passaggio su aree pubbliche.
6. Nel caso di strade impraticabili ai mezzi di raccolta o quando sia necessario per garantire una migliore funzionalità del servizio, i contenitori o i sacchi dovranno essere esposti in zone di raccolta individuate da ogni singolo comune in collaborazione con il soggetto gestore.
7. Per le utenze poste al di fuori della "zona di raccolta" il conferimento dovrà essere effettuato con le modalità concordate caso per caso con il comune interessato in collaborazione con il soggetto gestore.
8. E' ammesso lo svuotamento/raccolta dei contenitori e dei sacchetti in area privata, previo accordo/consenso del Comune e/o del Gestore, qualora per l'utenza sia disagiata il conferimento ordinario e previo assenso dei proprietari dell'area e degli aventi diritto, sempre che le aree consentano la manovra dei mezzi di raccolta. In tali ipotesi potrà essere fornito anche uno speciale contenitore per il quale potrà essere richiesto un canone di noleggio.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
10. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, salvo diverso accordo con il Comune e/o Gestore.
11. Durante gli interventi di risistemazione viaria dovranno essere previsti nuovi punti di raccolta o nuove dislocazioni per i contenitori, dandone opportuna pubblicità.
12. Se gli interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il soggetto che realizza tali interventi

deve previamente concordare col Comune e con l'Unione soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

## **Art. 8 – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal Soggetto gestore ad ogni singola utenza e hanno una capacità tra i 7 e 1100 lt. Tali contenitori dovranno proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e impedire le esalazioni moleste; per alcune tipologie di rifiuto, i contenitori saranno muniti di microchip per consentire la rilevazione del numero degli svuotamenti. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il soggetto gestore provvederà alla sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato.
2. Gli utenti dovranno provvedere al ritiro dei bidoni presso il posto indicato dall'Unione o dal Gestore.
3. La tipologia, il colore e la dimensione dei contenitori sono stabiliti dall'Unione.
4. Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa usati e conservati con diligenza. Non devono essere manomessi, né imbrattati con adesivi o scritte e devono essere tenuti puliti.
5. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori diversi da quelli consegnati.
6. Nel caso di furto il soggetto gestore procede alla consegna di altro contenitore su richiesta dell'utenza, corredata da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 240 lt, o, nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore, da copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
7. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili e hanno una capacità idonea a contenere i rifiuti prodotti dall'utenza in relazione alla frequenza di raccolta.
8. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
9. Qualora l'utenza non disponga di spazi sufficienti o in caso di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
10. I contenitori di capacità fino a 240 lt., al momento della cessazione del singolo servizio devono essere riconsegnati all'Unione a cura dell'utente, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati dall'Unione o dal soggetto gestore su richiesta dell'utente.
11. Per la sostituzione dei contenitori l'Unione potrà richiedere un contributo spese a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di eventuale pulizia dei contenitori resi. Se all'atto della cessazione dell'utenza l'utente non provveda alla restituzione dei contenitori il loro costo potrà essere addebitato dall'Unione all'utente.
12. I contenitori pubblici di raccolta dovranno essere:
  - a) Posizionati dall'affidatario del servizio di intesa con il comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
  - b) Essere puliti a dall'affidatario attraverso lavaggi e disinfezioni.

- c) Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenza di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico. I Soggetti che accettano la collocazione di tali contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

## **Art. 9 – REGOLE GENERALI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA**

1. Salvo non sia diversamente stabilito dal presente regolamento, gli utenti conferiscono i rifiuti oggetto di raccolta porta a porta nel rispetto delle seguenti regole:
  - a) i rifiuti vanno inseriti nei contenitori o imballati secondo le disposizioni del presente regolamento, proteggendo comunque i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e impedendo esalazioni moleste;
  - b) i rifiuti vanno inseriti per frazioni differenziate nei corrispondenti contenitori, senza miscelarli con sostanze estranee o incompatibili con la specifica tipologia merceologica;
  - c) fatta eccezione per il rifiuto secco indifferenziato, il materiale deve essere introdotto nei contenitori pulito, per evitare l'imbrattamento dei contenitori e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
  - d) è vietato immettere nei contenitori o negli imballi sostanze incompatibili con la specifica frazione merceologica, sostanze liquide, materiali accesi o che possano recare danno alle operazioni di raccolta;
  - e) gli oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi devono essere opportunamente protetti prima di essere inseriti nel contenitore;
  - f) i rifiuti voluminosi devono essere ridotti in pezzi compatibili con la capacità del contenitore; è vietato pressare i rifiuti in maniera da rendere difficoltosa l'uscita dai contenitori all'atto dello svuotamento;
  - g) l'utente deve assicurarsi il contenitore sia ben chiuso.
  - h) i rifiuti devono essere esposti non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta;
  - g) qualora per fatti eccezionali il servizio non possa essere svolto, i rifiuti dovranno essere esposti nel giorno appositamente fissato per la raccolta e di cui il Gestore provvederà a darne notizia;
  - h) non saranno raccolti i rifiuti conferiti in maniera irregolare o depositati in orari, in luoghi o con modalità non conformi al presente regolamento; in particolare non saranno ritirati i materiali depositati al di fuori o sopra i contenitori, o posti in contenitori non pertinenti o non chiusi o non chiudibili.
2. L'operatore che riscontri conferimenti irregolari lascerà un messaggio di segnalazione sul contenitore e informerà gli uffici comunali.

## **Art. 10 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE**

1. La frazione secca non riciclabile è raccolta con le seguenti modalità:

- a. i rifiuti devono essere conferiti nell'apposito contenitore all'interno di sacchetti e/o borsine;
- b. i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente al gestore di trasmettere all'Unione i dati inerenti agli svuotamenti (numero svuotamenti, codice dell'utenza, ecc.); i contenitori di volume pari o superiore a 120 lt. dovranno essere dotati di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva;
- c. il mezzo di raccolta dovrà essere dotato di dispositivo che segnali eventuali errori nella lettura del dispositivo di riconoscimento automatico (trasponder) e che consenta, in tal caso, all'operatore di inserire manualmente il codice univoco del cassonetto;
- d. la raccolta viene di regola effettuata con periodicità settimanale; frequenze maggiori possono essere disposte dal Comune o del soggetto gestore del servizio per casi specifici.

#### **Art. 11 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Il compostaggio domestico potrà riguardare ed esclusivamente la frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.
2. Non potranno essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi disagio alla popolazione.
3. Il personale autorizzato ed identificabile dell'Unione può effettuare controlli sulla corretta esecuzione del compostaggio domestico.

#### **Art. 12 – RIFIUTI INGOMBRANTI, PNEUMATICI, BENI DUREVOLI ED ELETTRICI**

1. I rifiuti ingombranti, gli pneumatici e i beni durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta e non devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire con consegna diretta, previa eventuale autorizzazione del Comune, presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti.
3. L'Unione può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.
4. I beni durevoli ad uso domestico (frigoriferi, congelatori, televisori, lavatrici, computer, ecc.) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 13 – MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI DOMESTICHE**

1. I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie, ossia di elementi in muratura, quali laterizi, calcestruzzo, calcinacci, realizzate nell'ambito del "fai da te domestico", possono essere conferiti con consegna diretta presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti e nei limiti previsti dal regolamento dei Centri di raccolta dell'Unione.
2. Tali materiali non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

3. Non è consentito il conferimento rifiuti prodotti, anche presso le abitazioni, da lavoratori autonomi o da imprese.
4. L'Unione può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.
5. La Giunta dell'Unione con propria delibera potrà stabilire le tariffe di conferimento di tali materiali.

#### **Art. 14 – RIFIUTI PERICOLOSI**

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati nell'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m., provenienti da utenze domestiche, dovranno essere conferiti direttamente ai centri di raccolta nelle ore e nei giorni stabiliti.
2. I rifiuti pericolosi, provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati nel settore.

#### **Art. 15 – RIFIUTI URBANI VEGETALI**

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui da potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite compostaggio domestico, possono essere conferiti presso i centri di raccolta o presso i Centri di raccolta.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. L'Unione può attivare anche il servizio a domicilio.

#### **Art. 16 – RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere inviati al recupero e allo smaltimento in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti.
2. I rifiuti cimiteriali derivanti dall'attività ordinaria, quali fiori, carta, ceri e lumini, ecc., sono conferiti negli appositi contenitori in modalità differenziata.

#### **Art. 17 – RACCOLTA MULTIMATERIALE**

1. Il servizio di raccolta multimateriale della frazione secca recuperabile, costituita da contenitori in vetro, plastica e alluminio viene svolto secondo le seguenti modalità.
  - a. La raccolta viene effettuata porta a porta, nei giorni stabiliti, mediante appositi contenitori.
  - b. Possono essere conferiti esternamente al contenitore le cassette di plastica e il cellophan, purché ordinatamente imballati in modo da impedirne la dispersione.

## **Art. 18 – CARTA E CARTONE**

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto secondo le seguenti modalità:
  - a. La raccolta viene effettuata porta a porta, nei giorni stabiliti, mediante appositi **contenitori gialli**, conferiti dall'utente in modo da ridurre la volumetria.
  - b. I cartoni possono essere conferiti anche al di fuori dei contenitori purché ordinatamente impilati.

## **Art. 19 – FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)**

1. Il rifiuto organico è un rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, quali avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, piccole ossa e simili.
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone;
  - b) la raccolta viene effettuata con modalità porta a porta con periodicità bisettimanale;
  - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore inserito in sacchetti in materiale compostabile.

## **Art. 20 - INDUMENTI USATI**

1. La frazione è costituita da:
  - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti; i capi non utilizzabili vanno invece conferiti alla raccolta della frazione secca non riciclabile;
  - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
  - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto con conferimento in contenitori stradali o presso il centro di raccolta.

## **Art. 21 - PILE E BATTERIE**

1. La frazione è costituita in particolare da:
  - pile a bottone
  - pile varie
  - batterie per attrezzature informatiche
2. Il servizio viene svolto mediante conferimento ai contenitori stradali o presso i centri di raccolta, riponendo il rifiuto nell'apposito contenitore.
3. Gli accumulatori al piombo prodotti dalle utenze domestiche devono essere consegnati presso il centro di raccolta, con le modalità indicate dal presente regolamento

## **Art. 22 – MEDICINALI E FARMACI**

1. La frazione è costituita in particolare da:

- farmaci
  - fiale per iniezione inutilizzate
  - disinfettanti
2. Il servizio viene svolto con appositi contenitori posti presso utenze connesse alla loro produzione, quali farmacie e ambulatori.
  3. I rifiuti vanno inseriti senza l'imballaggio esterno, generalmente in carta o cartone, che deve invece essere conferito in modo differenziato, secondo le specifiche modalità individuate dal presente regolamento.

### **Art. 23 – RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI DI IMPIEGO DOMESTICO**

1. La frazione è costituita in modo particolare da:
  - lampade e neon
  - oli esausti minerali
  - oli esausti vegetali
  - accumulatori per auto
2. Tali rifiuti devono essere conferiti al centro di raccolta con le modalità indicate dal presente regolamento o nei contenitori stradali se disponibili.

### **Art. 24 - RACCOLTA E TRASPORTO**

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono garantire il miglior grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigenti nel territorio dei comuni dell'Unione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio
3. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanale la raccolta potrà essere anticipata o posticipata.
4. Il gestore provvederà a comunicare periodicamente all' Unione i dati relativi agli svuotamenti dei contenitori taggati.

### **Art. 25 – SMALTIMENTO**

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti.
2. Tutti i rifiuti, raccolti tal quali o in modo differenziato, saranno pesati a cura del Gestore prima di essere inviati al recupero o allo smaltimento. I dati delle pesature e dei quantitativi dovranno essere comunicati dal Gestore all' Unione.
3. La pesatura potrà essere effettuata presso i Centri di raccolta.

### **TITOLO III**

## **RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO**

### **Art. 26 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA**

1. L'Unione promuove la definizione di idonee forme organizzative per favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.
2. L'Unione promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

### **Art.27 - PROVVEDIMENTI INCIDENTI SULLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI**

1. Per garantire l'efficienza del recupero energetico e la tutela igienico - sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, e su richiesta del Gestore del servizio o dell'impianto di Incenerimento, i Sindaci con proprie ordinanze possono dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni circa il conferimento di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per:
  - a) rifiuti a basso potere calorico;
  - b) rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
  - c) altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

### **Art. 28 – CENTRI DI RACCOLTA**

1. Presso i Centri di raccolta si effettua il conferimento differenziato dei seguenti rifiuti urbani:
  - materiale verde (potatura, sfalci);
  - materiale secco (cartone, ferro, ecc.);
  - beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
  - rifiuti prodotti da utenze non domestiche;
  - materiale inerte da demolizioni domestiche
  - rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi prodotti da utenze domestiche;
  - indumenti usati;
  - eventuali ulteriori rifiuti urbani purché compatibili con la struttura.
2. I Centri di raccolta sono recintati e custoditi durante gli orari di apertura gli utenti.
3. I Centri di raccolta potranno essere dotati di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.

### **Art. 29 - GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA**

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, l'Unione predispone un adeguato numero di Centri di raccolta”.

2. Gli utenti saranno opportunamente informati sulle modalità di conferimento dei materiali e sugli orari di apertura dei Centri di raccolta appositi comunicati.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori ed a fianco dei contenitori o nelle prossimità dei Centri di raccolta.
4. Il personale addetto alla gestione e custodia opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
  - a. ad assicurare la manutenzione e la pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
  - b. ad inoltrare all'Unione, se richiesto, un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.
5. L'accesso ai Centri di raccolta potrà avvenire con autorizzazione dell'Unione o altre modalità di identificazione attivate dall'Unione.
6. L'accesso ai Centri di raccolta è consentito solo ai soggetti titolari di utenza della tassa rifiuti e solo per i rifiuti prodotti nel territorio dei comuni dell'Unione.
7. Il materiale da conferire dovrà essere già preventivamente separato nelle varie tipologie merceologiche.

#### **Art. 30 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI**

1. Per incentivare le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
  - a. attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
  - b. premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
  - c. contributi ai Cittadini per l'acquisto di composter o attrezzature per la riduzione o differenziazione dei Rifiuti.
2. Il Regolamento della Tari può anche attivare agevolazioni tariffarie per la raccolta differenziata.

#### **Art. 31 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO**

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni, Gruppi o Enti che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta i soggetti di cui al comma precedente debbono concordare con l'Unione, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta, evitando di determinare sovrapposizioni.

**TITOLO IV**  
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**Art. 32 – DEFINIZIONI**

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

**Art. 33 - ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
  - aree verdi pubbliche
  - spazzamento e lavaggio stradale
  - contenitori porta rifiuti
  - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali
  - rifiuti cimiteriali

**Art. 34- GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

1. L'Unione ed i Comuni provvedono alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

**Art. 35 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE**

1. La gestione del servizio di spazzamento strade viene effettuata:
  - a) nelle strade e piazze classificabili comunali
  - b) nei tratti urbani di strade statali e provinciali, sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati;
  - c) nelle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
    - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni;
    - siano dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
    - siano dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.)
2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate di strade che siano gestite da altri Enti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali del presente regolamento.

4. I Comuni si riservano di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e/o notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

#### **Art. 36 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE**

1. In caso di precipitazioni nevose, l'Unione ed i Comuni si impegnano a mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità di montagna, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio dei comuni membri, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi.
3. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro dei centri edificati.
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
5. I proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di devono rendere agibile in condizioni di sicurezza i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
6. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.
7. E' vietato ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

#### **Art. 37 - CONTENITORI PORTARIFIUTI**

1. Per favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori / cestini porta rifiuti.
2. E' vietato danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato abbandonare i rifiuti nelle adiacenze del cestino.
4. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
5. Ove siano presenti cestini idonei alla raccolta differenziata, deve essere attuata la separazione dei materiali nei diversi comparti.

#### **Art. 38- GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dai rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, possibilmente di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.
3. L'eventuale stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dai Comuni all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di

raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi previsti dal comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati.
5. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti, oggetti metallici, carta, plastica, fiori, ecc, devono essere, dove è possibile riutilizzati nella struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti con le corrette modalità e in modo differenziato.
6. Ai responsabili dei cimiteri competono la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 39 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti e conservati liberi da materiali abbandonati anche da terzi a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari,.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, i Sindaci, sentita l'ARPA, emanano ordinanze in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### **Art. 40 - TERRENI NON EDIFICATI**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

#### **Art. 41 - AREE OCCUPATE DA ATTIVITA' DI COMMERCIO**

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli nelle modalità indicate dall'Unione e dal Comune.

#### **Art. 42 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, anche installando adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare devono essere conferite in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

#### **Art. 43 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, dal Comune o dall'Unione, con addebito ai responsabili della spesa sostenuta e irrogazione delle sanzioni applicabili.

#### **Art. 44 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente sia al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Deve inoltre mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

#### **Art. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Chiunque intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, è tenuto a provvedere direttamente, anche attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e al conferimento differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione con le modalità concordate con i singoli Comuni e/o con il soggetto gestore.

#### **Art. 46 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Chiunque occupa aree per spettacoli viaggianti, luna park e circhi è tenuto, quotidianamente durante l'utilizzo e al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

#### **Art. 47 - RIFIUTI ABBANDONATI**

1. Ove emergano depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i soggetti preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine per la rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Gestore del servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari e a spese dei soggetti obbligati.

#### **Art. 48 - VOLANTINAGGIO**

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

#### **Art. 49 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE**

1. L'Unione in collaborazione con il soggetto gestore del servizio cura campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini:
  - a. dando ampia pubblicità ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nella raccolta per rendere partecipi i cittadini.
  - b. distribuendo degli opuscoli con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori.
  - c. organizzando incontri e giornate formative in materia, con particolare attenzione alle scuole.

### **TITOLO V**

#### **CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 50 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. Alla constatazione dei fatti costituenti violazione della normativa di settore e del presente Regolamento provvedono Agenti di Polizia locale, di Polizia Giudiziaria, gli Agenti, nonché i Funzionari incaricati dai Sindaci e dal Presidente dell'Unione, anche scelti tra i dipendenti del Gestore del servizio Rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare i responsabili anche attraverso la richiesta di documenti e redigere verbale delle infrazioni rilevate.

#### **Art. 51 - DIVIETI E SANZIONI**

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento è vietato:

- a. gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private anche soggette ad uso pubblico di tutto il territorio dei comuni dell'Unione e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade e nelle prossimità dei centri di raccolta;
- b. effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e prelievo manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori ovvero nei centri di raccolta, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c. incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo in area pubblica o privata;
- d. introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- e. smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- f. gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g. conferire rifiuti speciali o pericolosi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h. esporre i contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
- i. posizionare fuori dagli orari di raccolta i contenitori su Area Pubblica senza autorizzazione del Comune;
- j. utilizzare i contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; qualora il cassonetto/campana risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- k. abbandonare i rifiuti a fianco dei contenitori anche se protetti da apposito involucro;
- l. introdurre nei contenitori materiali accesi o incandescenti ;
- m. ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
- n. utilizzare contenitori non puliti;
- o. posizionare i contenitori per la raccolta in luoghi difforni da quelli individuati dall'Unione o dal Comune o dal soggetto gestore;
- p. conferire materiali, oggetto di raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli specificatamente previsti o con forme comunque non consentite;
- q. conferire i rifiuti nei contenitori o nei punti di raccolta del territorio comunale da parte di utenti e/o cittadini che non detengano o possiedano locali o aree sul territorio comunale o che non siano in regola con la tassa rifiuti;
- r. conferire rifiuti prodotti al di fuori dei Comuni dell'Unione;
- s. esporre i contenitori in giorni e orari diversi da quelli stabiliti;
- t. utilizzare i contenitori o i sacchi distribuiti per usi diversi da quelli indicati, e cederli a terzi;

- u. inserire i propri rifiuti nei contenitori altrui;
  - v. insudiciare il suolo e il verde pubblico con animali d'affezione o d'allevamento;
  - w. conferire animali morti al servizio di raccolta;
  - x. conferire rifiuti speciali o pericolosi;
  - y. depositare, collocare o lanciare volantini, affiggere manifesti o adesivi non autorizzati su area pubblica;
  - z. sostare nelle piazzole e nelle aree adiacenti il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti o le limitazioni imposte dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
  3. L'organo accertatore potrà altresì, quando lo riterrà necessario, applicare la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza sarà disposto il ripristino d'ufficio con successiva rivalsa sull'obbligato.
  4. Le sanzioni amministrative saranno constatate e applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **Art. 52 - CONTROLLI**

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, l'Unione ed i Comuni membri attivano la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste dal presente regolamento.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art. 53 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE**

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenchi i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, se non attivano il servizio di raccolta, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo al di fuori di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, possono conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso i Centri di raccolta.

#### **Art. 54 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI**

1. Per fronteggiare improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potranno essere utilizzate apposite aree da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private.

#### **Art. 55 – DANNI E RISARCIMENTI**

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture o ai mezzi adibiti al servizio di raccolta rifiuti si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

#### **Art. 56 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Unione e del soggetto affidatario del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è efficace dalla data di esecutività della deliberazione assembleare di approvazione.
2. Sono abrogate eventuali norme Regolamentari precedenti all'adozione del presente e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.